

.STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

“ UNA SCUOLA PER LA VITA”

onlus

Costituzione

Articolo 1

E' costituita a tempo indeterminato, con sede a Trento in Via Roma, 57 , presso la Sede provinciale delle Acli, l'Associazione “ Una scuola per la vita” a sostegno di iniziative concrete e della necessaria opera di sensibilizzazione mirate alla diffusione del diritto all'istruzione e alla formazione di base a favore di soggetti che ne sono privati.

Finalità

Articolo 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ha durata illimitata e ispira le sue scelte e finalità al valore del rispetto integrale della persona, senza distinzione di sesso, religione, cultura e tradizioni, contribuendo, mediante la fornitura dei mezzi necessari, acquisiti tramite la volontaria adesione di singoli, enti e ditte, a realizzare il fondamentale diritto all'istruzione e all'educazione, presupposto per la crescita e lo sviluppo integrale della personalità umana ed elemento indispensabile per l'affermazione di una più diffusa e partecipata cultura della solidarietà e della pace fra i popoli, e tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo per la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo.

L'attività dell'Associazione sul territorio provinciale e nazionale è strumentale all'attuazione di progetto di educazione e di istruzione da realizzarsi in aree di sottosviluppo appartenenti a Paesi del Terzo Mondo.

Articolo 3

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione si avvale delle sue risorse specifiche e dei contributi, professionali, ideali e materiali, offerti dalla concreta esperienza maturata anche da altri Enti e Associazioni.

Criteri e modalità di adesione

Articolo 4

All' Associazione possono aderire tutti coloro che condividono i principi fondamentali del presente Statuto e che si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di richiesta scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo entro 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta stessa.

In caso di mancato accoglimento della domanda, che dovrà essere motivato, gli interessati potranno rivolgersi all'Assemblea la cui decisione sarà inappellabile e definitiva.

In caso di domande di ammissione a socio da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Articolo 5

I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo, di usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti

interni e dalle deliberazioni sociali. Per ricoprire cariche sociali il socio deve aver aderito all'Associazione da almeno un anno.

Articolo 6

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La suddetta quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Hanno inoltre il dovere di cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi societari e difendere sempre il buon nome dell'Associazione.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo;
2. di diritto, per morosità nel pagamento della quota sociale dopo tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
3. per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta contro il socio che commette azioni contrarie ai fini statutari o atti indegni ai sensi di legge e del senso morale corrente, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione.

La comunicazione al socio della delibera di esclusione deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro l'espulsione è ammesso ricorso da presentarsi al Collegio Arbitrale entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, il quale potrà decidere se confermare l'espulsione o esprimere parere contrario e rimettere al Consiglio Direttivo la ulteriore decisione che dovrà essere pronunciata all'unanimità.

I soci receduti o esclusi o che abbiano in ogni caso cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati.

Organi sociali, compiti e funzionamento

Articolo 8

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche ricoperte negli organi sopra elencati sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 9

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della somma annualmente stabilita per l'ammissione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione con apposito avviso affisso all'albo della sede. Nella convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora ed il luogo della assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Presidente deve convocare l'assemblea in caso di richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei soci.

Articolo 11

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire con voto segreto o per alzata di mano, con prova e controprova.

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo che definisce le linee guida dell'attività dell'Associazione. Sono di competenza della Assemblea:

- a) le delibere relative alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni a loro allegate;
- b) le delibere in materia di modifica dello Statuto e attuazione di regolamenti interni;
- c) le delibere attinenti la gestione sociale sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
- d) le delibere in materia di elezione degli organi sociali.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a massimo 9 persone socie della Associazione. Esso è organo esecutivo permanente delle delibere dell'Associazione, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e dura in carica per tre anni; le cariche sono rinnovabili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni scritte oppure per tre assenze ripetute ed ingiustificate. In sostituzione del membro decaduto o dimissionario subentra colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per Statuto sono previsti all'Assemblea e può delegare al Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi e in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche quando almeno tre componenti ne facciano richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' compito del Consiglio Direttivo, all'inizio del suo mandato, eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Consiglio Direttivo sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e più segnatamente:

- a) proporre ed attuare le linee di programma della Associazione delineate dall'Assemblea;
- b) decidere sull'ammissione e cancellazione dei soci;
- c) determinare la scadenza per il pagamento delle quote associative annuali nonché il loro importo;
- d) conferire incarichi ai propri componenti e conferire mandati;
- e) amministrare il patrimonio della Associazione e compilare i bilanci consuntivi e preventivi.

Articolo 15

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di voti. Il Presidente ha la

rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere consiliari, sottopone al Consiglio gli impegni di spesa, gestisce i collaboratori, rilascia le dovute autorizzazioni, firma la corrispondenza. L'Assemblea nomina anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o in caso di legittimo impedimento.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un cassiere che ha il compito di provvedere alla contabilità finanziaria dell'Associazione ed un Segretario incaricato di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e di dirigere l'amministrazione sociale.

Articolo 17

Il Presidente, il Vice presidente, il cassiere ed il segretario compongono il **Comitato Esecutivo**. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta il mese e si occupa della normale amministrazione dell'Associazione.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che cura annualmente la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, è composto di un revisore effettivo e da un revisore supplente

Esercizio finanziario e risorse

Articolo 19

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 20

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da lasciti o elargizioni di privati, dai contributi di Enti pubblici e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci, ma devono essere riutilizzati per gli scopi istituzionali.

Norme finali

Articolo 21

Tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e tra soci stessi sono sottoposte a un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto è inappellabile. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Articolo 22

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 dei soci. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad "organizzazione di volontariato" operante in settore analogo.

Le formalità relative alla procedura di scioglimento sono quelle dettate dalle vigenti norme di legge.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 27 febbraio 2003